



Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera
Via Fornace Merlo 2 - 23816 Barzio (LC)
Tel.0341.910.144 - fax 0341.910.154 - e.mail segreteria@valsassina.it

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L'anno duemilatredici il giornoin, nella sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di Legge

TRA

- ✓ La Comunità Montana rappresentata dal Presidente Sig. Alberto Denti;
- ✓ Il Comune di rappresentato dal Sindaco.....;
- ✓
- ✓

PREMESSO CHE

L'art. 30 del D.Lgs 267/2000 prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi a garanzia.

L'art. 15 della Legge 07.08.1990 n. 241 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

L'art. 28 del D.Lgs 267/2000 comma 1 dispone che alle Comunità Montane spetta ogni altra funzione conferita ad esse dai Comuni, dalla Amministrazione Provinciale e dalla Regione, in qualità di Enti sovracomunali di coordinamento.

Gli enti interessati intendono avvalersi di tale norma costituendo un'aggregazione di Comuni volta alla gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare.

VISTO

- a volontà espressa dagli Enti Locali di gestire il servizio di cui all'oggetto in forma associata;
- Il fabbisogno al riguardo evidenziato dalle stesse amministrazioni;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2 – COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE – DESIGNAZIONE CAPOFILA

Il sottoscritto componente Sig..... nella qualità di Sindaco pro-tempore, conviene e stipula di gestire in forma associata e coordinata il Servizio di Assistenza Domiciliare delegando ogni funzione e compito a ciò connesso alla Comunità Montana (Ente capofila), che opererà per se ed in nome e per conto degli altri Enti deleganti.

ART. 3 FINALITA'

La finalità che si intende conseguire con la presente convenzione è quella di rendere più rispondente ai principi di efficienza, efficacia, ed economicità la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare. La gestione associata relativa al servizio di cui sopra permette, infatti, un maggiore

risparmio nelle spese di gestione della procedura in sé, nonché l'ottenimento di economie di scala ed un risparmio nell'acquisizione del servizio. Pertanto la Comunità Montana promuove ed organizza il Servizio di Assistenza Domiciliare, così come definito nel Piano di Zona degli interventi e dei Servizi Sociali 2012/2014 del Distretto di Bellano.

ART. 4 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione sono le modalità di conduzione della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare dalla procedura di affidamento fino alla definizione contrattuale ed al controllo in fase di esecuzione, previo coordinamento costante con i Comuni coinvolti.

La Comunità Montana è delegata in nome e per conto di tutti i Comuni convenzionati a curare la predisposizione degli atti relativi all'affidamento del servizio, del relativo contratto da stipulare con il prestatore di servizio risultato aggiudicatario, i rapporti con l'impresa e tutte le attività connesse e/o consequenziali alla procedura di affidamento e, in caso, preliminari e/o connesse direttamente alla stipulazione del contratto.

La Comunità Montana è altresì delegata in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati alla sottoscrizione, e di tutti gli atti consequenziali.

ART. 5 – DURATA

La presente convenzione entrerà in vigore dal 01 gennaio 2014 ed avrà durata biennale, ovvero sino al 31 dicembre 2015 salvo rinnovo esplicito.

ART. 6 – COMPITI DELLA COMUNITA' MONTANA

Alla Comunità Montana è delegato ogni compito e funzione inerente l'intera procedura di affidamento, dalla base istruttoria a quella conclusiva di stipulazione del contratto con l'aggiudicatario: in particolare, ed in via meramente esemplificativa, i suoi compiti saranno quelli:

- di rilevare le esigenze degli Enti coinvolti, che gli saranno comunicati dai Responsabili di ciascun Ente;
- di compiere tutta l'attività istruttoria per la redazione degli atti necessari;
- di predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare gli atti in conformità alla normativa di settore;
- di svolgere tutta la procedura di incarico;
- di provvedere alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati;
- di compiere tutti gli atti e le attività connesse e/o consequenziali alla procedura di cui sopra e ai rapporti con l'aggiudicatario precedenti e/o connessi alla stipula del contratto;
- di custodire la cauzione definitiva prestata dall'aggiudicatario e in generale tutti i documenti in originale;

Inoltre la Comunità Montana Capofila garantirà fra l'altro:

- ◆ La condivisione di tutti gli Enti dell'organizzazione del servizio;
- ◆ L'adeguamento degli atti istruttori e propedeutici all'aggiudicazione alle esigenze avanzate dai singoli Enti convenzionati;
- ◆ L'attuazione di tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;
- ◆ Il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 241/90;
- ◆ La convocazione di incontri periodici tra gli Enti convenzionati allo scopo di favorire il processo di verifica e valutazione sull'andamento della gestione. Tali incontri avverranno tra la Comunità Montana e i Comuni coinvolti e, all'occorrenza, l'équipe di coordinamento del Servizio secondo un calendario dei lavori liberamente stabilito tra le parti e comunque ogni qualvolta venga ritenuto necessario.

Ai sottoscrittori della presente convenzione la Comunità Montana Capofila non riconoscerà alcun onere nel caso in cui la procedura di affidamento non andasse a completamento per qualsiasi ragione.

ART. 7 – COMPITI DEI COMUNI CONVENZIONATI

Presso le singole Amministrazioni, i Responsabili di ciascun Ente coadiuvano la Comunità Montana, Capofila, comunicando le esigenze specifiche del proprio Comune e fornendo tutte le informazioni utili.

Una volta stipulato il contratto con l'aggiudicatario, i singoli Responsabili avranno il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché di mettere in atto tutte le attività consequenziali.

Ogni singolo Ente convenzionato, fra l'altro, si impegna altresì:

- A visionare tutti gli atti predisposti dalla Comunità Montana (Capitolato, schema di contratto ecc.) e ad esporre le proprie osservazioni;
- A garantire l'attuazione del contratto con il prestatore per la quantità di servizio richiesta in sede di definizione degli atti;
- A rimborsare alla Comunità Montana le spese come definite nel successivo articolo 8;

Inoltre i Comuni si impegnano all'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) quale strumento funzionale a valutare la situazione economica degli utenti che chiedono l'accesso al Servizio. A tal proposito si conviene che l'applicazione dell'I.S.E.E. è per i Comuni obbligatoria in quanto prevista da diverse norme di legge ed in particolare dalla legge 328/2000 nonché dal Piano di Zona 2012/2014.

ART. 8 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL SERVIZIO GESTITO DALLA COMUNITA' MONTANA – TEMPI E MODALITA' –

La Comunità Montana Capofila svolgerà i compiti e le funzioni ad esso delegati senza alcun compenso e metterà a disposizione i propri uffici, gli arredi e gli altri beni necessario allo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso delegati.

I Comuni si obbligano ad effettuare il pagamento delle prestazioni effettuate dall'aggiudicatario previo rendiconto della Comunità Montana ed entro giorni 30 dalla presentazione dello stesso.

ART. 9 RECESSO

I Comuni non potranno recedere dalla presente Convenzione per tutta la sua durata se non per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e comunque rimanendo obbligati al pagamento delle spese pecuniarie assunte sino all'esercizio della facoltà di recesso.

ART. 10 MODIFICHE

E' possibile apportate modifiche alla presente convenzione per sopraggiunte necessità previo accordo tra le parti.

Barzio

IL SINDACO
(.....)

IL PRESIDENTE
(Alberto Denti)